



MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO - USR LAZIO
LICEO STATALE "NICCOLÒ MACHIAVELLI" – ROMA

LINGUISTICO • SCIENZE UMANE • ECONOMICO-SOCIALE

Sede centrale: Piazza Indipendenza, 7 * 00185 * Tel. 06.4452370 *
Succursale: Via Giovanni da Procida, 14 * 00162 * Tel: 06.83769149 *
Sede associata: Via dei Sabelli, 86 * 00185 * Tel 06.87886476 *
Sito Web: www.ismachiavelli.edu.it * e-mail: RMIS026008@istruzione.it
C.F.: 97197320589 • RMIS026008 • PEC: rmis026008@pec.istruzione.it

Circolare n. 358

DOCENTI
STUDENTI
GENITORI
Classi quinte
DSGA
ATA
SITO

Oggetto: Ordinanza ministeriale sulle modalità di svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione per l'anno scolastico 2025/2026.

Si richiama l'attenzione sulla pubblicazione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ordinanza Ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026, che disciplina lo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2025-2026, e relativo ALLEGATO (griglia di valutazione del colloquio).

Link al MIM: <https://www.mim.gov.it/-/ordinanza-ministeriale-n-54-del-26-marzo-2026>

La sessione d'esame prende avvio il **18 giugno 2026 alle ore 8:30** con la prima prova scritta, comune a tutti gli indirizzi.

Il calendario stabilito dal Ministero (art. 17 dell'O.M. n.54 del 26 marzo 2026) prevede:

- prima prova scritta: 18 giugno 2026 (durata sei ore);
- seconda prova: 19 giugno 2026, con modalità differenziate per indirizzo (la durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018);

Sono inoltre fissate le date per le prove suppletive (1° e 2 luglio, con eventuale prosecuzione).

Chi è ammesso all'esame

Nell'ordinanza vengono individuati anche i requisiti necessari per essere ammessi in qualità di **candidati interni (in particolare art.3)**.

Tra le condizioni principali:

- frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale;
- partecipazione alle prove INVALSI;

- svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (FSL);
- votazione minima di sei decimi in ogni disciplina e nel comportamento;

È prevista una **deroga motivata**: il consiglio di classe può ammettere anche in presenza di un'insufficienza. Diversamente, un voto di comportamento inferiore a sei comporta la non ammissione.

Infatti ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) sub iv e e dell'articolo 11 comma 1, riguardanti il voto di comportamento e l'attribuzione del credito scolastico, in attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge 150/2024 in materia di valutazione del comportamento degli studenti della Scuola secondaria di secondo grado, qualora il candidato riporti, in sede di scrutinio finale, una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, non sarà ammesso all'Esame di Stato; se invece, la valutazione del comportamento sarà pari a sei decimi gli sarà assegnato un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, fondata sul rispetto dei principi costituzionali, da trattare in sede di colloquio dell'esame di maturità (*"Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo del d. lgs. 62/2017, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame di maturità"*).

La definizione dell'argomento oggetto dell'elaborato sarà effettuata dal Consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l'assegnazione dell'elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, saranno comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell'area riservata del Registro Elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali.

La valutazione della condotta inciderà sui crediti per l'ammissione all'Esame di Stato. Infatti, l'O.M. all'art. 11 (Credito scolastico) richiama l'art. 15, co. 2 bis, del d.lgs. 62/2017 per il quale il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito, se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

In particolare si sottolinea quanto disciplinato dall'art. 22 riguardante il colloquio **con in evidenza le novità** contenute, in grassetto e sottolineate:

- rimane disciplinato dall'articolo 17, comma 9, del d.lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel Curriculum della studentessa e dello studente di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- **si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del d.m. 13/2026**, al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto;
- concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, documentate nel Curriculum della studentessa e dello studente, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona
- **ha inizio con una breve riflessione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale**, anche alla luce delle informazioni contenute nel Curriculum della studentessa e

dello studente

- **prosegue con la proposta di domande e approfondimenti sulle quattro discipline** di cui all'art.1, co.1, lettera b), del d.m. 13/2026, al fine di evidenziare il grado di responsabilità e maturità raggiunto dal candidato in ordine all'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline e alla capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite per argomentare in maniera critica e personale
- nel corso del colloquio il candidato analizza criticamente e correla al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro
- verifica le competenze di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, e alle linee guida di cui al decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183, come definite nel curriculum d'istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe
- ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo, del d.lgs. 62 del 2017, **nel caso in cui il candidato interno abbia riportato, in sede di scrutinio finale, una valutazione del comportamento pari a sei decimi, il colloquio ha altresì a oggetto la trattazione dell'elaborato di cui all'art. 3, lettera a), sub iv dell'O.M n.54 del 26 marzo 2026**

Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del d. lgs. 62 del 2017.

Punteggio finale

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d. lgs. 62/2017, a conclusione dell'esame di maturità è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi

Il punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione/classe d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di quaranta punti. La commissione/classe dispone di un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio.

Ai sensi dell'art. 17, comma 2 bis, del d. lgs. 62/2017, come novellato dal d.l. 127/2025, l'esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui all'art. 17, comma 2, del citato del d.lgs 62/2017, tenuto conto delle previsioni di cui agli artt. 20 del d.lgs. 62/2017, 24 e 25 della presente ordinanza.

Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame di maturità è di sessanta centesimi.

Attribuzione del credito scolastico

Ai sensi dell'art. 18, comma 5, del d. lgs. 62/2017, come novellato dal d.l. 127/2025, fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la commissione/classe può motivatamente integrare il punteggio **fino a un massimo di tre punti**, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 9, lettera c).

Si allega alla presente l'O.M n.24 del 26 marzo 2026 e l'Allegato A - griglia valutazione colloquio 2026.

Roma, 31 marzo 2026

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena Zacchilli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993